



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 31/12/2010

Prot. 300/A/16121/10/101/3/3/14



182538

OGGETTO: Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2010 il Decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 dicembre 2010 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada¹ e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2011**.

Il Decreto (All. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con Decreto del Ministro della giustizia 17.12.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2008, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore .

L'articolo 1, comma 2, del Decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II ad esso allegata) con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel Codice della Strada per effetto della legge 15 luglio 2009, n.94, e della legge 29 luglio 2010, n.120, che

¹ Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Tra le disposizioni normative escluse dall'adeguamento sanzionatorio si richiama l'attenzione sui seguenti articoli:

- art. 80, comma 14, quinto periodo, C.d.S., come modificato dall'art. 1 della legge n. 120/2010, che introduce una nuova fattispecie sanzionatoria (circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione);
- art. 158, commi 5 e 6, C.d.S., modificati dall'art. 27 della legge n. 120/2010, che ha ridotto le sanzioni solo per ciclomotori e motoveicoli, per cui sono escluse dall'aggiornamento unicamente tali categorie di veicoli;
- art. 94, comma 4 bis, C.d.S., modificato dall'articolo 12 della legge n. 120/2010, che introduce un nuovo precetto richiamando la sanzione del comma 3 dell'articolo 94, che è pertanto escluso dall'aggiornamento limitatamente a questa nuova fattispecie;
- art. 94 bis, comma 3, e art. 96, comma 2 bis, C.d.S., introdotti dal medesimo articolo 12 della legge n. 120/2010, che rimandano alla sanzione dell'art. 93, comma 7, C.d.S., la quale resta immutata limitatamente a queste nuove previsioni normative;
- art. 115, commi 1-quater, 1-quinquies, 1-septies, inseriti dall'articolo 16 della legge n. 120/2010, peraltro ancora non in vigore per l'assenza del Decreto attuativo, che richiamano ai fini sanzionatori, rispettivamente, l'articolo 122, comma 9, l'articolo 117, comma 5, l'articolo 122, comma 8, che sono esclusi dall'aggiornamento solo per queste fattispecie;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- art. 182, comma 9 bis, introdotto dall'articolo 28 della legge n. 120/2010, il quale trova la sua sanzione nel comma 10.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione (All. 3).

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fiorilli

PG/Fg

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008;

Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94, e della legge 29 luglio 2010, n. 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,4%;

Decreta:

Art. 1

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro della giustizia: Alfano

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Giachino

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 37 a € 150 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.

Ove era prevista la sanzione da € 47 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.

Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 299 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 305 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.

Ove era prevista la sanzione da € 92 a € 187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.

Ove era prevista la sanzione da € 117 a € 233 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.

Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 146 a € 584.

Ove era prevista la sanzione da € 144 a € 576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 147 a € 590.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 152 a € 608.

Ove era prevista la sanzione da € 150 a € 599 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 154 a € 613.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 159 a € 639.

Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.

Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.

Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.

Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.

Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.

Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.

Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.

Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.

Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.

Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.

Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.

Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.

Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.

Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.

Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.

Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.

Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.

Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.

Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.

Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.

Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.

Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.

Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a € 10.061.

Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.

Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a € 15.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 7, comma 13-bis;
Articolo 15, comma 3-bis;
Articolo 38, comma 13;
Articolo 77, comma 3-bis;
Articolo 80, comma 14, quinto periodo;
Articolo 94, comma 4-bis;
Articolo 94-bis;
Articolo 96, comma 2-bis;
Articolo 97, commi 5, 6 e 10;
Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;
Articolo 120;
Articolo 128, comma 2;
Articolo 136, comma 6-bis;
Articolo 142, commi 9 e 9-bis;
Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;
Articolo 174;
Articolo 178;
Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;
Articolo 186, comma 2, lettera a);
Articolo 186-bis;
Articolo 189, comma 9-bis.

ALLEGATO 2

SANZIONI all'1.1.2011 con l'indicazione art/comma in cui sono citate

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Articoli in cui si trova la sanzione
€23	€92	€24	€94	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2, 166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10, 183/5, 190/10
€37	€150	€38	€154	172/11
€38	€155	€39	€159	6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/4 e 5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote, 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10, 184/8, 188/5
€47	€92	€48	€94	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
€70	€285	€72	€292	97/8 e 13
€74	€299	€76	€306	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3
€77	€305	€79	€312	85/4bis, 86/3
€78	€311	€80	€318	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 39/3, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3, 118/13, 122/8 e 9, 125/4, 132/5, 133/4, 134/2, 135/4, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote, 164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6
€92	€187	€94	€191	179 (L. 727/78 art. 17)
€117	€233	€120	€239	179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
€143	€570	€146	€584	97/7, 9 DLG 144/2008
€144	€576	€147	€590	10/19
€148	€594	€152	€608	117/5, 170/6 bis, 173/3 bis
€150	€599	€154	€613	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9ter, 191/4
€155	€624	€159	€639	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 23/12, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 115/3, 116/15, 118/11 e 12, 123/12, 125/3, 126/7, 135/5, 136/7, 138/12 (con rif. 125/3), 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/7, 167/11, 169/7, 176/18,
€200	€400	€205	€410	157/7 bis
€263	€1.050	€269	€1075	126-bis/2
€272	€1.088	€279	€1.114	189/5
€295	€1.179	€302	€1.207	143/12, 148/16
€307	€1.227	€314	€1.256	10/25ter
€327	€1.633	€335	€1.672	94/4
€356	€1.426	€365	€1.460	97/12
€373	€1.498	€382	€1.534	168/9 e 9 bis
€389	€1.559	€398	€1.596	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 116/12, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8
€542	€2.168	€555	€2.220	116/13-bis

<i>Vecchio min</i>	<i>Vecchio max</i>	<i>Nuovo min</i>	<i>Nuovo max</i>	<i>Articoli in cui si trova la sanzione</i>
€613	€2.455	€628	€2.514	62/7
€653	€3.267	€669	€3.345	94/3
€709	€2.850	€726	€2.918	7/15 bis
€713	€2.853	€730	€2.921	179/3 (rif. 142/11, 2° periodo)
€714	€2.859	€731	€2.928	214/1 e 8
€715	€2.886	€732	€2.955	10/18
€743	€2.976	€761	€3.047	45/9 ter
€749	€2.996	€767	€3.068	179/3
€779	€3.119	€798	€3.194	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2
€829	€3.315	€849	€3.395	179/2 bis (rif. 142/11, 2° periodo)
€870	€3.481	€891	€3.565	179/2 bis
€1.088	€10.878	€1.114	€11.139	79/4
€1.227	€4.912	€1.256	€5.030	192/7
€1.632	€6.527	€1.671	€6.684	86/2
€1.685	€6.741	€1.725	€6.903	97/9 e 11, 213/2 ter
€1.842	€7.369	€1.886	€7.546	100/12,168/8, 176/19,213/4, 216/6,217/6,218/6
€2.455	€9.825	€2.514	€10.061	74/6, 124/4
€4.351	€17.405	€4.455	€17.823	23/13 bis
€10.000	€15.000	€10.240	€ 15.360	123/11, 123/11 bis

ALLEGATO 3

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Articolo 7, comma 13-bis	€155 - €624
Articolo 15, comma 3-bis	€100 - €400
Articolo 38, comma 13	€389 - €1.559
Articolo 77 comma 3-bis	€155- €624 e €779- €3.119
Articolo 80, comma 14, quinto periodo	€1.842 - €7.369
Articolo 94, comma 4-bis	€653- €3.267
Articolo 94-bis, comma 2	€500- €2.000
Articolo 94-bis, comma 3	€389- €1.559
Articolo 96, comma 2-bis	€389- €1.559
Articolo 97, comma 5, primo periodo	€1.000- €4000
Articolo 97, comma 5, secondo periodo	€ 779 – €3.119
Articolo 97, comma 6	€389 – €1.559
Articolo 97, comma 10	€78 - €311
Articolo 115, comma 1 quarter,	€78 - €311
Articolo 115, comma 1 quinquies,	€148 - €594
Articolo 115, comma 1 septies	€389 - €1.559
Articolo 120 , comma 6	€1.000- €3000
Articolo 128, comma 2	€155 - €624
Articolo 136, comma 6-bis	€155 - €624
Articolo 142, comma 9	€500- €2.000
Articolo 142, comma 9-bis	€ 779 – €3.119
Articolo 158, comma 5, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote	€38 - €155
Articolo 158, comma 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote	€23 - €92
Articolo 174, comma 4	€38- €152 e €200- €800
Articolo 174, comma 5	€300 - €1.200 e €350- €1.400
Articolo 174, comma 6	€400- €1.600
Articolo 174, comma 7	€250 - €1.000 ; €350- €1.400 ; €400- €1.600
Articolo 174, comma 8	€155 - €620
Articolo 174, comma 9	€307 - €1.228
Articolo 174, comma 11	€1.769 - € 7.078
Articolo 174, comma 14	€307- €1.228
Articolo 178, comma 4	€38- €152 e €200- €800
Articolo 178, comma 5	€300 - €1.200 e €350- €1.400
Articolo 178, comma 6	€400- €1.600
Articolo 178, comma 7	€250 - €1.000 ; €350- €1.400 ; €400- €1.600
Articolo 178, comma 8	€250 - €1.000
Articolo 178, comma 9	€307 - €1.228
Articolo 178, comma 11	€1.769 - € 7.078
Articolo 178, comma 13	€307- €1.228
Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo	€23- €92
Articolo 186, comma 2, lettera a)	€500- €2.000
Articolo 186 bis, comma 2,	€155 - €624
Articolo 189, comma 9 bis, secondo periodo	€389 - €1.559
Articolo 189, comma 9 bis, quarto periodo	€78 - €311

